

aeroportuale), e per singolo sinistro, a 2,2 miliardi di euro.

Il decreto-legge n. 354 del 2001 è stato emanato sulla base degli atti di indirizzo assunti dal Consiglio informale dei ministri finanziari dell'Unione europea (Ecofin), tenutosi il 22 settembre 2001.

Il decreto-legge oggi in esame proroga il termine di scadenza della garanzia prestata dallo Stato ulteriormente al 31 maggio 2002 in merito alla copertura assicurativa per il risarcimento dei danni subiti da terzi, in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo, nell'esercizio del servizio aereo.

Si ricorda che il decreto-legge n. 354 del 2001, intervenuto a seguito dei drammatici attentati dell'11 settembre 2001 e delle conseguenti decisioni assunte dai competenti organi comunitari, aveva fissato al 31 dicembre 2001 la scadenza della garanzia prestata dallo Stato italiano, inizialmente a titolo gratuito per il risarcimento dei danni indicati e solo successivamente nei limiti citati.

Con il successivo decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, già ricordato, oltre alla proroga del termine sino al 31 marzo 2002, è stata anche introdotta la corresponsione di un premio da parte dei beneficiari della garanzia prestata dallo Stato, in linea con quanto stabilito da altri Stati membri dell'Unione europea. Questa garanzia assicurativa, di cui al decreto-legge n. 354 del 2001, nonché la proroga di cui al decreto-legge n. 450 del 2001, sono state previste sulla base di decisioni assunte in sede comunitaria.

L'ulteriore proroga recata dal decreto-legge in esame risulta ammessa da recenti decisioni assunte dai competenti organi comunitari, ovvero dal Consiglio dei ministri dei trasporti dell'Unione europea del 25 e 26 marzo 2002.

Il provvedimento in esame, che proroga per la seconda volta la copertura fornita dallo Stato alle compagnie aeree ed alle società di gestione aeroportuale, si ricollega alla grave situazione di crisi mondiale, ancora in atto, nel settore del trasporto aereo. Da qui la decisione, al fine di evitarne il blocco, assunta in ambito

comunitario, di un'ulteriore proroga di due mesi, su iniziativa del Consiglio europeo dei ministri dei trasporti, in piena assonanza con le decisioni del Governo degli Stati Uniti di prorogare di 60 giorni la sua garanzia.

La Commissione europea ha annunciato, pertanto, che intende continuare ad autorizzare, per un periodo identico a quello previsto dagli Stati Uniti d'America, gli aiuti che gli Stati membri le notificheranno. Il Consiglio ha confermato l'impegno dei ministri dei trasporti a cooperare, allo scopo precipuo di permettere il ripristino di una situazione normale nel mercato delle assicurazioni.

Si rileva che questa volta il provvedimento in esame è stato ispirato da un provvedimento assunto dalla Commissione europea, anziché dall'Ecofin, il soggetto che precedentemente aveva autorizzato la proroga o l'ammissione di termini sul piano delle garanzie assicurative.

È stato ritenuto, a questo proposito, che la Commissione europea rappresenti un ambito sufficiente di tutela. È stato osservato, altresì, anche per quanto riguarda il problema della concorrenza internazionale, che il provvedimento è assolutamente legittimo. Al contrario, presenterebbe profili problematici ogni intervento di ulteriore proroga della garanzia che si discostasse dagli indirizzi provenienti dagli organismi comunitari.

Per tale motivo la Commissione trasporti non ha ritenuto di poter accogliere la proposta di prorogare al 30 giugno 2002 il termine previsto dal decreto-legge, come richiesto da alcuni emendamenti proposti dell'opposizione.

Si ricorda che la perdurante crisi del settore del trasporto aereo, alla quale si ricollega direttamente il provvedimento in esame, è stata interpretata recentemente da diversi punti di vista.

Sul piano internazionale la gravità della crisi è stata confermata dalle forti perdite registrate dalle compagnie aeree statunitensi e da alcune grandi compagnie europee.

Per quanto riguarda l'Italia, purtroppo, dobbiamo considerare il fatturato del set-

tore del trasporto aereo, registrato dal nostro paese, come rilevato dall'ISTAT, che è stato l'unico a denunciare una media annuale negativa del 2001, con una flessione dell'1,4 per cento a causa delle perdite registrate nel quarto trimestre dopo l'11 settembre.

In controtendenza a questi dati negativi, tuttavia, l'Assoaeroporti ha stimato che, nell'estate prossima, il volume di traffico aereo nel nostro paese dovrebbe riguadagnare gli stessi livelli registrati durante l'estate del 2001, lasciando così intravedere, per la prima volta, una timida ripresa. La nostra speranza è che questa previsione non venga turbata dalla nuova drammatica tragedia recentemente accaduta a Milano.

Anche per questo motivo, allo scopo di sostenere, in un momento così delicato, il nostro comparto del trasporto aereo, confidiamo che questo provvedimento possa venire approvato a larga maggioranza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento.* Signor Presidente, condivido la relazione del relatore Muratori e confermo che si tratta di una proroga dovuta che attiene ad una situazione di sicurezza in ordine agli eventi terroristici dell'11 settembre 2001, connessa anche a decisioni internazionali — come è stato rilevato — cui deve informarsi il Governo italiano, a tutela del proprio comparto del trasporto aereo civile.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Martini. Ne ha facoltà.

LUIGI MARTINI. Signor Presidente, chiedo alla Presidenza l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna del testo del mio intervento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Martini. La Presidenza lo consente.

È iscritto a parlare l'onorevole Tidei. Ne ha facoltà.

PIETRO TIDEI. Signor Presidente, non chiedo l'autorizzazione alla pubblicazione del testo del mio intervento perché ho in mano alcuni appunti e, pertanto, parlo a braccio.

PRESIDENTE. Sperando che questo braccio non sia lungo!

PIETRO TIDEI. Spero di no, signor Presidente, ma alcune cose le devo assolutamente sottolineare.

PRESIDENTE. Assolutamente sì!

PIETRO TIDEI. Come confermato e già rilevato da altri colleghi, ci troviamo di fronte ad un atto dovuto. Lo abbiamo sostenuto in un'altra occasione, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 450 del 27 dicembre 2001, allorché i ministri finanziari e dei trasporti dell'Unione hanno ribadito la possibilità, anzi la necessità per i governi dei paesi membri di adottare provvedimenti a sostegno delle compagnie aeree a seguito dei tragici fatti dell'11 settembre, in particolare per ciò che concerne le coperture assicurative inerenti ai rischi da attentati terroristici o da azioni di guerra nel trasporto aereo.

Pertanto, avevamo già proposto allora una proroga più estesa di quella di allora, ma ci fu risposto — giustamente, riteniamo noi per certi versi — che saremmo incorsi nell'apertura di una procedura di infrazione. In effetti, oggi il Governo si ripresenta nuovamente con una proroga che, oramai, è in scadenza.

È per tale motivo che abbiamo presentato un emendamento, sicuri che comunque si procederà verso un'altra proroga senza bisogno di incorrere in procedure di infrazione, poiché, ormai, ci troviamo a maggio inoltrato e, probabilmente, la situazione ancora perdurerà; pertanto, i ministri finanziari adotteranno provvedimenti che consentiranno una proroga successiva.

Abbiamo presentato tre emendamenti: uno relativo alla proroga del 30 giugno, uno relativo all'estensione dei benefici della legge n. 236 del 1993 ai lavoratori del trasporto aereo (peraltro, mi pare sia condivisa dal Governo) e l'altro relativo alla sicurezza (su quest'ultimo non mi soffermo oggi, ma certamente avremo occasione di farlo in altra sede).

Vorrei richiamare soltanto per pochi minuti per la vostra attenzione, sottolineando che la situazione di crisi nel settore del trasporto aereo perdura. Purtroppo essa non è terminata: le speranze sono tante, ma registriamo ancora i riflessi negativi di una situazione, peraltro già presente prima, che è divenuta assai più grave dopo i fatti dell'11 settembre.

Nella giornata di oggi, per esempio, vi è una grande assemblea all'aeroporto di Fiumicino con i dipendenti di Alitalia, a sostegno in particolare dei dipendenti della Ligabue, che sono da mesi senza stipendio, così come da mesi non percepiscono stipendio i dipendenti della Varig, della Swissair, rimasti senza lavoro a seguito della cancellazione dei voli e della chiusura della stessa agenzia a Roma. Siamo ancora di fronte a forti esuberanti nel settore del trasporto aereo; abbiamo problemi grandissimi — sui quali tornerò successivamente — relativamente ad impegni di spesa per la ricapitalizzazione di Alitalia. È nostro interesse, in particolare, sapere cosa farà il Governo dopo il 2003, ovvero dopo che la proprietà di Alitalia non sarà più pubblica; ci interessa dunque sapere quale sorte attenda questa importante azienda italiana.

Avevamo peraltro richiesto l'adeguamento dell'IVA sulla biglietteria aerea, alla stregua degli altri paesi europei; purtroppo, il Governo continua su tali aspetti a fare orecchie da mercante. Vorrei, approfittando anche della presenza del sottosegretario Ventucci, considerato che all'onorevole Mammola ho già ribadito queste cose diverse volte — evidentemente, non sono stato, forse giustamente per quanto riguarda il Governo, ascoltato —, ricordare che abbiamo più volte richiesto l'applicazione della legge n. 223 del 1991,

che prevede l'estensione dei cosiddetti paracaduti sociali, di quegli ammortizzatori previsti nei confronti dei lavoratori del trasporto aereo. Questo invece non è stato fatto in diverse occasioni, perpetrando una situazione di disparità incredibile fra lavoratori e lavoratori. Oggi i lavoratori si sono autoridotti, attraverso l'applicazione della legge n. 336 del 1993, ovvero, con i contratti di solidarietà, essi pagano di fatto la possibilità di non essere licenziati, autoriducendosi lo stipendio. Oggi si tratta di questo: i lavoratori si sono autoridotti lo stipendio e prendono meno, salvaguardando in tal modo la propria occupazione. Si tratta di una ingiusta discriminazione fra lavoratori e, soprattutto, oggi, non avremmo decine di lavoratori senza stipendio come quelli a cui facevo riferimento prima.

Da mesi chiediamo — e vengo alla questione nodale — un piano strategico di settore in grado di rilanciare complessivamente il comparto del trasporto aereo; invece, dopo mesi di lotta, il Governo si è finalmente deciso a partecipare alla ricapitalizzazione di Alitalia.

Anche qui, come per gli impegni assunti con le organizzazioni sindacali in relazione al costo del lavoro, questo importante provvedimento rischia di tramutarsi in un'ennesima beffa. Infatti all'articolo 9 — vorrei richiamare la sua attenzione perché credo che lei sia competente, avendo poc'anzi partecipato alla discussione sul disegno di legge n. 2657 — si prevede la ricapitalizzazione di Alitalia, guarda caso, con una copertura non legittima, come è stato evidenziato dal servizio bilancio della Camera dei deputati. C'è quindi da chiedersi realmente se il ministro Tremonti sia sprovveduto o se non finga di essere sprovveduto.

Vorrei ricordare, a brevissima scadenza, tre impegni assunti dal ministro Tremonti e mai mantenuti: in primo luogo, l'impegno assunto con i lavoratori e con le parti sociali sugli ammortizzatori sociali (il ministro non ha mantenuto le promesse); in secondo luogo, agli autotrasportatori — ieri lo abbiamo messo in evidenza — egli diede assicurazioni in ordine alla non

ripetizione delle somme dovute a titolo di *bonus* fiscale sull'acquisto del gasolio, a seguito di un decreto da lui stesso firmato come ministro nel 1994. Ieri invece è stato approvato un provvedimento che contraddice in maniera plateale le promesse del ministro Tremonti, obbligando migliaia di lavoratori del settore dell'autotrasporto a restituire ciò che il ministro Tremonti aveva concesso loro con decreto nel 1994. Sicuramente un bell'esempio di coerenza. Ed oggi, ad un giorno di distanza, un nuovo esempio di coerenza: dopo mesi di resistenze e di diniego rispetto alle legittime esigenze del *management* di Alitalia, delle parti sociali, delle istituzioni locali e nazionali, aveva aderito alla richiesta di partecipare al processo di ricapitalizzazione di Alitalia. Ma, guarda caso, come nel famoso gioco delle tre carte — bilancio vince, bilancio perde — le coperture previste per questa tardiva azione sono illegittime e rischiano di vanificare l'intera operazione, come messo in luce dal servizio bilancio.

Voglio riportare in modo analitico ciò che scrive il servizio bilancio su quanto prevedete all'articolo 9, cioè sulla partecipazione del Governo alla ricapitalizzazione di Alitalia. Secondo il servizio bilancio, il fondo di rotazione di 550 milioni di euro, destinato all'attuazione delle politiche comunitarie, viene impegnato per partecipare a questa ricapitalizzazione, ma in tal modo il ministro Tremonti sottrae risorse dal fondo e rischia di compromettere la realizzazione di programmi cofinanziati, ossia programmi che hanno già ottenuto altri finanziamenti, che rischiano quindi di rimanere defianziati.

La cosa ancora più grave ed illegittima è che il taglio di 250 milioni di euro dal programma di edilizia sanitaria riguarda spese classificate come obbligatorie, che quindi non possono essere distratte o sottratte, anche in relazione ad obblighi assunti con le regioni medesime.

Infine, per quanto riguarda il taglio di 52,5 milioni di euro dall'accantonamento del Ministero dell'ambiente, la legge vieta chiaramente (legge n. 468 del 1978, articolo 11-bis, comma 4) l'utilizzo con de-

creti-legge delle risorse e dei fondi speciali per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle. Tutto ciò non viene affermato dall'opposizione, bensì da chi ha la competenza di verificare la correttezza e la legittimità degli atti della Camera e del Governo. Vorremmo su tutto ciò una chiarezza immediata — lo dico anche a lei, sottosegretario, perché dovrà poi riferire — prima di scoprire che ci troviamo ancora una volta di fronte all'ennesimo bluff del Governo.

Come vede, onorevole sottosegretario, la situazione non è per nulla chiara e tranquillizzante. Permane ancora la confusione della gestione aeroportuale totale o parziale, dove regnano tuttora la disparità e la sperequazione più assoluta tra gli operatori degli scali italiani, mentre oggi svariati provvedimenti sono ancora in attesa di essere varati. Giustamente si è convenuto di rinviare per inserire questo provvedimento in un disegno più organico, allo scopo di mettere ordine in una situazione confusa ed inadeguata rispetto ad un sistema moderno, a cui il processo di globalizzazione impone regole e misure nuove e dove, soprattutto nel campo della sicurezza, la chiarezza dei ruoli e delle competenze, nonché il ruolo dello Stato, debbono essere fortemente salvaguardati.

Su tutto ciò esiste ancora molta confusione: il rapporto Riggio, le dichiarazioni di impegni a volte contraddittorie da parte del Governo e dei singoli ministri. È di oggi una proposta del presidente della Commissione trasporti, onorevole Romani, che personalmente mi lascia molto perplesso; non è questa la sede per approfondirla ma due brevi considerazioni voglio comunque farle. La proposta riguarda un ministero che diventa padrone assoluto dell'intera materia, utilizza l'ENAC per trasferire non solo poteri di regolamentazione, ma anche di controllo e di gestione, fa incetta di tutto e fa scomparire la funzione di direttore dell'aeroporto, svuota di competenza l'ENAV e affida tutta la gestione portuale ad un operatore con contratti di 20 + 20 anni. Di fatto si procede ad una privatizzazione selvaggia, anche per ciò che riguarda la sicurezza, che

invece noi riteniamo debba rimanere in mano pubblica. Si fanno compiere allo Stato investimenti sostanziosi per poi lasciare il *business* all'operatore che avrà certamente modo di fare cassa. Noi invece propendiamo per una soluzione diversa: costituire una *port authority*, per cui il Ministero svolga funzioni di organo di indirizzo politico generale ed economico ed all'ENAC vengano affidati compiti di controllo e di indirizzo tecnico ed operativo, lasciando all'*authority* la vera regia di comando e costituendo un apposito comitato e affidando, naturalmente, all'ENAV la responsabilità della sicurezza *gate to gate*, sia a terra sia in aria.

Concludo, signor Presidente, perché avremo modo di entrare più dettagliatamente nel merito quando discuteremo i risultati raggiunti in Commissione per l'indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo, ma soprattutto quando esamineremo le proposte inerenti le linee guida per la riforma dell'aviazione civile.

Mi auguro che, nonostante l'anno perso, le inadempienze, i silenzi, l'indifferenza ed i ritardi, il Parlamento sappia recuperare unitariamente con un provvedimento autonomo quel tempo perduto nell'interesse dell'economia, della sicurezza, e dei lavoratori del trasporto.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 2650)**

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta

**Svolgimento di interpellanze urgenti
(ore 13,57).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti.

(Circolare del comando generale della Guardia di finanza relativa alla partecipazione all'associazione nazionale finanziari, cittadini e solidarietà — n. 2-00315)

PRESIDENTE. L'onorevole Grandi ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00315 (vedi l'allegato A — Interpellanze urgenti sezione 1).

ALFIERO GRANDI. Signor Presidente, quest'interpellanza è stata presentata dal sottoscritto e da altri deputati poiché è stata diffusa la notizia che una circolare del 4 aprile 2002, firmata dal capo di stato maggiore della Guardia di finanza, è intervenuta sull'associazione nazionale finanziari, cittadini e solidarietà, ponendo agli aderenti un'alternativa: disaffiliarsi dalla stessa oppure subire il procedimento che il regolamento del corpo prevede per coloro che aderiscono ad associazioni che non sarebbero legittime.

Riteniamo che questa circolare sia destituita di fondamento e ne chiediamo la revoca per varie ragioni. Il parere, è stato chiesto dal comando generale della guardia di finanza al Consiglio di Stato nel febbraio del 2000, mentre il testo di statuto sottoposto a parere — la parte incriminata è oggetto della circolare — era già stato modificato nel gennaio dello stesso anno, tra l'altro nel primo congresso ufficiale di quest'associazione. È stato, quindi, richiesto un parere da parte del Consiglio di Stato su uno statuto, nel momento in cui l'associazione ne aveva un altro. Di conseguenza, il parere del Consiglio di Stato, cui fa riferimento la circolare, non solo è molto vecchio — ricordo che la circolare risale al 4 aprile, mentre il parere del Consiglio di Stato risale a circa due anni prima — ma è stato chiesto anche su uno statuto che, nel frattempo, era stato modificato.

Il primo interrogativo che si pone è per quale ragione un parere del Consiglio di Stato, prudentemente tenuto dal comando generale precedente in un cassetto, evitando di usarlo perché chiaramente destituito di fondamento, sia stato utilizzato in

questa fase. Questa circolare è destituita di fondamento perché l'associazione non ha natura sindacale ed è del resto simile ad altre associazioni esistenti. Se il Governo dovesse avere un difetto di informazione, magari nei rapporti tra i ministeri, potrei mettere a disposizione tutto il materiale di documentazione (altrimenti si può utilizzare Internet, e cercare le necessarie notizie). Cito un'associazione per tutte, che può essere utile soprattutto al sottosegretario Armosino, qui presente. Si chiama Osservatorio per la tutela dei militari. Il responsabile è un maresciallo tuttora in servizio di nome Domenico Leggero. Tale associazione ha pienamente diritto — ovviamente, dal mio punto di vista — di esistere. Affronta tali problemi. Quest'osservatorio (associazione) è stata accreditata dal Parlamento perché è stato ricevuto dalla Commissione difesa. Ad esso — cosa curiosa — è stato chiesto un parere sulla natura, le caratteristiche, le modalità di risarcimento per i militari caduti e feriti in servizio.

Quindi, facendo le debite proporzioni, tra personale civile e militare, si tratta di un tema a carattere apertamente sindacale. Ma, ripeto, per citare solo un esempio, non chiederei mai, evidentemente, che quest'osservatorio — o, meglio, associazione — venisse fatto oggetto di richieste di disaffiliazione dei suoi membri; assolutamente no! Ritengo costituisca un importante fatto di democrazia che esso sia mantenuto in vita.

Naturalmente, credo non possa in alcun modo essere attribuito all'associazione nazionale finanziari, cittadini e solidarietà, che non svolge questi compiti, che non ha queste caratteristiche, il ruolo di associazione sindacale, che è poi il destro colto per cercare di reprimerla e di impedire l'adesione ad essa. Se ritenuto utile dal Governo, naturalmente sono pronto a chiedere alla VI Commissione, anche nella qualità di vicepresidente, di audire l'associazione (come ha già fatto la IV Commissione): questo potrebbe attribuirle quel carattere di legalità che, eventualmente, dovesse essere ritenuto necessario.

Il terzo aspetto che mi fa ritenere destituita di fondamento la predetta circolare è che la competenza non spetta al comando della Guardia di finanza — qui siamo veramente di fronte ad un atto illegittimo! — ma al ministro competente (in questo caso, al ministro della difesa, sebbene si possa sottilmente disquisire se non spetti, invece, al ministro dell'economia e delle finanze, in ragione delle particolari caratteristiche del corpo) e, comunque, sicuramente all'autorità politica, non a quella militare. Mi sono informato: facendo riferimento, in particolare, all'articolo 8 della legge n. 382 del 1978, in data 15 aprile, attraverso l'avvocato Angiolini, l'associazione ha già presentato richiesta di ritiro di tale atto illegittimo al ministro e al suddetto comando.

Sarebbe avvenuto comunque un fatto grave, ma il ritiro dell'atto verrebbe considerato un gesto di buona volontà e, come tale, sarebbe evidentemente apprezzato. In caso contrario, dico chiaramente che giudicherei la circolare come la conferma di un atto grave sotto il profilo costituzionale. Informo il Governo e il Parlamento (anche se gli uditori non sono tanti) che mi sono divertito a rileggere la Costituzione, una lettura sempre importante, ed ho trovato che gli articoli 2, 3, 13, 17, 18, 21, 24, 52, 54 e 98 trattano del diritto dei cittadini di associarsi liberamente (in particolare, l'articolo 18).

Di conseguenza, è stato posto in essere un atto illegittimo volto a coartare la libertà individuale dei cittadini, ancorché in divisa: tale è la richiesta di disaffiliarsi (di cui ho fornito prova nel momento in cui ho presentato l'interpellanza). In caso di mancata disaffiliazione, preannunciano le circolari dei comandi che diramano la circolare del 4 aprile, verrebbero applicate le gravi sanzioni previste dal codice. Ma questo è un grave reato perché si infrangono la Costituzione e i diritti di libertà sanciti dall'ordinamento. È bene che i comandanti di corpo che stanno applicando la menzionata circolare sappiano che, così operando, si pongono fuori dalla Costituzione e dalla legge, proprio come la circolare medesima.

Aggiungo che l'associazione dei cittadini e finanziari annovera oggi, tra i suoi aderenti, 21 parlamentari, me compreso. Altri parlamentari aderiranno in futuro e, se necessario, noi ne assumeremo la piena responsabilità legale, in modo tale che ciò che ai militari viene negato venga reso possibile dallo scudo protettivo creato dalla presenza dei parlamentari. So che anche altri cittadini stanno aderendo all'associazione, per cui si potrebbe affermare che l'affiliazione ad essa (fino a poco fa non straordinaria) ha ricevuto impulso proprio da questo intervento improprio del comando, che si sta rivelando un modo per rilanciarla e per procurarle nuove adesioni (mi risulta, infatti, che vi saranno molte adesioni di semplici cittadini).

Di conseguenza, ripeto, mi auguro che il Governo capisca la gravità della situazione. La questione non finisce naturalmente qui, in quest'Assemblea, ma sarà oggetto di iniziativa politica, di iniziativa giudiziaria. Questa è una di quelle questioni che arrivano dritte dritte alla Corte costituzionale; se io fossi del comando della Guardia di finanza, del quale non ho ragioni per avere disistima (anzi, conosco personalmente molti esponenti), sarei preoccupato, perché credo che quel comando non abbia alcun motivo per esporsi in una direzione molto delicata e difficile come questa. Dico però che se questo è avvenuto qualche ragione ci deve essere. Perché proprio in questo momento? Perché proprio questa iniziativa,? Perché delle carte escono dai cassetti? Perché improvvisamente sentenze del Consiglio di Stato immotivate diventano oggetto di circolari? In questa società c'è qualcosa che richiama momenti di sussulti illiberali. La maggioranza che governa questo paese, il Governo che lei esprime, dovrebbero stare attenti a questa parola: non liberali, ma illiberali. Non credo sia stato un errore, credo che si sia trattato di qualcuno che, forse, covava qualche desiderio, diciamo così, di vendetta, di reazione, forse qualche antipatia, non so bene. Credo sia necessario che il Governo ripristini la legalità; avremo poi diversità di opinioni su tante cose, ma le regole sono impor-

tanti. Se dovesse proseguire questa, che definisco senza timore una repressione impropria, indebita, immotivata, destituita di fondamento, sarà necessario reagire. A me dispiace molto, ma il comando non può naturalmente pensare di cavarsela senza il ritiro di questa circolare.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, onorevole Armosino ha facoltà di rispondere.

MARIA TERESA ARMOSINO, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.* Signor Presidente, colleghi, rispondo all'interpellanza che è stata oggi esposta, anche a nome di tutti gli altri sottoscrittori, dall'onorevole Grandi, e che ha ad oggetto chiarimenti sull'adozione di interventi in ordine alla comunicazione effettuata dal comando generale della Guardia di finanza ai comandi regionali sul parere reso dal Consiglio di Stato, per il quale i comandi stessi stanno chiedendo ai militari del corpo la disaffiliazione — si legge — dall'Associazione nazionale finanziari, cittadini e solidarietà, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 382 dell'11 luglio 1978, sotto pena, per così dire, in difetto, dell'attivazione delle procedure disciplinari. Questo è il senso della domanda che viene posta. In realtà, diversamente da quanto è stato sostenuto, il comando generale ha precisato che si è voluto diffondere il parere del Consiglio di Stato in modo tale da rendere noto al personale militare, anche per esigenze di tutela verso coloro che già avevano aderito all'associazione o comunque erano interessati a farlo, che l'iscrizione, attesa la riconosciuta natura sindacale dell'ente in oggetto, fosse in contrasto con il disposto dell'articolo 8 della legge n. 382 del 1978. Con questa intenzione, pertanto, il comando generale ha invitato i militari iscritti a recedere dalla posizione di socio nel termine, ritenuto congruo, di 15 giorni, allo scopo di evitare l'irrogazione delle sanzioni previste dal regolamento di disciplina militare.

Appare opportuno precisare in proposito che il relativo procedimento disciplinare sarebbe stato instaurato solo nei

confronti di coloro che, allo spirare del citato termine di giorni 15, fossero ancora risultati iscritti all'associazione. Per quanto concerne invece più tecnicamente la natura dell'associazione, che gli interpellanti non ritengono sindacale alla luce delle modifiche statutarie apportate, occorre rammentare che il Consiglio di Stato, secondo quanto si legge nel citato parere, confermando in via di principio un orientamento consolidato per il quale, nell'accertamento dell'esistenza di associazione sindacale, in assenza di un'espressa qualificazione in tal senso nell'atto costitutivo, deve prevalere, come è ovvio, il criterio di natura sostanziale in ordine alla concreta attività che viene svolta nel campo di interesse proprio di questo tipo di associazioni, ha riconosciuto, cito tra virgolette, che: « Nonostante l'abile formulazione dello statuto, l'associazione in esame tende a proiettarsi in un ambito di azione che non può non essere definito sindacale ».

In particolare il Consiglio di Stato, nel percorso argomentativo che lo ha portato a riconoscere la natura sindacale dell'associazione, muove dall'esame dell'articolo statutario dedicato allo scopo sociale (sono gli articoli 2 e 3) dove riscontra più punti che lasciano presumere le finalità di natura sindacale dell'ente; valutazione che trova, peraltro, riscontro nella nota esplicativa fornita dall'associazione stessa quale indice rivelatore degli scopi in concreto perseguiti dall'associazione, come si legge nel parere che in proposito si esprime nel senso che « Ulteriore conferma di tale natura sindacale dell'associazione può essere ricavata dall'esame del documento che accompagna lo statuto e in particolare dai paragrafi concernenti gli obiettivi e le priorità, da cui risulta, chiaramente, che gli scopi che l'associazione si propone di perseguire tendono, pur se qualificati come culturali e sociali, ad inserire l'associazione stessa quale organo di rappresentanza legittimato ad intervenire nel dialogo politico per sostituire l'attuale sistema di rappresentanza ritenuto insufficiente ».

Alla luce di ciò il comando generale ha ritenuto che, anche a seguito dell'avvenuta introduzione di alcune parziali modifiche dello statuto, peraltro di scarsa incidenza sull'impianto generale dell'articolato e tali, comunque, da confermare nella sostanza le effettive finalità dell'associazione, non possano sovvertirsi le conclusioni contenute nel parere del Consiglio di Stato e, di riflesso, non possa modificarsi l'atteggiamento del corpo riguardo la legittimità delle doverose iniziative intraprese. Né in questo contesto, peraltro, può assumere un significativo valore, se non sul piano meramente formale, l'osservazione secondo la quale l'associazione è autonoma, apartitica, apolitica perché contraddetta dalla effettiva situazione che caratterizza, allo stato, la realtà associativa.

Infine, riguardo alla richiesta rivolta al Ministero della difesa di esercitare la propria potestà di vigilanza sulla partecipazione dei militari ad associazioni private, ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 382 del 1978, occorre precisare che questa norma, richiamata dagli interpellanti, dopo aver premesso che i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale né aderire ad altre associazioni sindacali, prevede, all'ultimo comma, che la costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del ministro della difesa, per il corpo, e del ministro dell'economia e delle finanze. È evidente, pertanto, che il prescritto assenso, rilasciato da parte del ministero, sia riferito esclusivamente all'ipotesi concernente la costituzione di associazioni fra militari, peraltro non vietata per legge, mentre non possa estendersi ai casi in cui, come quello rappresentato dagli interpellanti, si debba valutare la mera adesione di un militare ad una associazione già costituita trattandosi di un'iniziativa liberamente esercitabile a condizione che la partecipazione non sia preclusa dalla stessa legge come nel caso delle associazioni sindacali.

Da quanto esposto emerge, quindi, che non può che ritenersi che l'operato del comando generale della Guardia di finanza sia stato rispettoso dei canoni di

legittimità e correttezza senza alcun pregiudizio per l'esercizio del diritto di associazione riconosciuto al singolo, trovando invece valido e indiscusso avallo in norme di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Grandi ha facoltà di replicare.

ALFIERO GRANDI. Signor Presidente, mi devo dichiarare totalmente, irrimediabilmente, drammaticamente insoddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Armosino, risposta che considero francamente grave. Con l'interpellanza avevamo chiesto chiarimenti, sperando che il Governo riassumesse una responsabilità politica di garanzia costituzionale, ed il Governo risponde invece lavandosene le mani e richiamando duemila anni di storia, cioè Ponzio Pilato. Il Governo, invece di attivarsi nei confronti del comando della Guardia di finanza (che può benissimo aver compiuto un errore, aver emanato una circolare impropria, e che, quindi, potrebbe essere consigliato a rivedere un atto sbagliato), nulla ha fatto. Questo è un errore, perché nei confronti dei comandi l'autorità politica ha una responsabilità.

È del tutto inaccettabile, fuori da ogni possibilità persino di considerazione, l'idea che le notizie che abbiamo dato non siano completamente fondate, in quanto l'associazione, lo ripeto, non ha carattere sindacale, bensì carattere politico e culturale. Lo confermeremo, come già detto, con una presenza massiccia di parlamentari e cittadini. Non sarà possibile in alcun modo chiedere ai militari della Guardia di finanza, come ad altri, di non partecipare a tale associazione. Se dovesse esserci — o continuare — un'azione di repressione, adotteremo evidentemente le forme più opportune per tutelare i militari del corpo che hanno scelto questa strada e che, mi auguro, continueranno a scegliere.

Purtroppo, sottosegretario Armosino, le cose bisogna anche leggerle e non farsele solo preparare come, invece, accade ormai da troppo tempo; se lei infatti avesse letto il punto 3 della circolare a firma del generale Di Paolo —

generale che stimo, che conosco personalmente e che a me dispiace molto abbia firmato questa circolare —, si sarebbe resa conto di come esso contenga un vero e proprio *aut aut*; si dà cioè per scontato che il parere del Consiglio di Stato sia stato dato sullo statuto reale e si pongono gli interessati di fronte al regolamento di disciplina militare oppure alla disaffiliazione. È del tutto evidente che si tratta di un *aut aut* del tutto inaccettabile.

Nella sua risposta lei inoltre dice che il comando conferma; ebbene, il comando non deve confermare! Il comando in questo caso ha utilizzato a base della circolare un parere del Consiglio di Stato. Il Governo chieda al comando, suggerisco questa via, di rivolgere al Consiglio di Stato stesso almeno la richiesta di verificare se la modifica statutaria intervenuta sia o non sia congrua ad eliminare l'inciampo. Il comando, invece, conferma *motu proprio* che il giudizio sulla modifica statutaria, cioè quella che è stata operata prima del giudizio del Consiglio di Stato, non sarebbe valida. Questo, purtroppo, è un pregiudizio. In tutti i corpi capita che prima di tutto si cerchi di difendere l'operato per ammettere poi, solo in un secondo momento, magari di aver sbagliato. In questo caso, però, la cosa è troppo grave, e non si può evidentemente accettare un atteggiamento di questo tipo.

Mi riservo di lasciare agli atti l'indirizzo Internet dell'associazione che prima ho citato come un esempio che va ben oltre l'associazione culturale e politica, ed aggiungo che se questa è la risposta del Governo me ne dispiaccio, perché mi aspettavo che vi fosse un atteggiamento di garanzia liberale. Purtroppo da tempo sono convinto che questo sia un Governo che non ne dia, ma, come si dice, la speranza è l'ultima a morire. Devo perciò prendere atto di questa risposta: continueremo per vie legali, arriveremo alla Corte costituzionale, compiremo tutti gli atti politici di difesa e credo che il Governo si dovrà pentire di non aver colto quest'occasione per riportare la vicenda sul terreno della legalità.

**(Rinvio dell'interpellanza Frigato
n. 2-00305)**

PRESIDENTE. Avverto che, per accordi intercorsi fra l'interpellante e il Governo (a tal proposito ringrazio il rappresentante del Governo), l'interpellanza urgente Frigato n. 2-00305 è rinviata ad altra seduta.

È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno.

In morte dell'onorevole Carlo Bottari.

PRESIDENTE. Comunico che il giorno 8 maggio è deceduto l'onorevole Carlo Bottari, già membro della Camera dei deputati nella IV, V e VI legislatura.

La Presidenza della Camera ha già fatto pervenire ai familiari le espressioni della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea.

**Ordine del giorno
della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 13 maggio 2002, alle 15,30:

Discussione del disegno di legge:

S. 795 – Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (*Approvato dal Senato*) (2454-A).

e delle abbinare proposte di legge:
D'INIZIATIVA POPOLARE; D'INIZIATIVA POPOLARE; PISCITELLO; VOLONTÈ e BUTTIGLIONE; CENTO; LA RUSSA ed altri; BUEMI ed altri; SINISI ed altri; PISAPIA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA (11-16-220-387-457-1413-1692-1792-1894-2597).

– *Relatore:* Bertolini.

La seduta termina alle 14,20.

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DEL
RELATORE ANGELINO ALFANO SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 2657**

ANGELINO ALFANO, *Relatore per la V Commissione*. Infine, a completamento della riforma della *governance* delle fondazioni di origine bancaria proposta dal ministro Tremonti, il comma 2 dell'emendamento pone il tetto del 75 per cento alla prevalenza dei rappresentanti degli enti locali negli organi, così come sancito dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 153 del 1999, come modificati dall'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Tale tetto legittima, quindi, le singole fondazioni, anche in ragione della loro natura associativa, ad adottare soglie inferiori, purché garantiscano comunque la prevalenza.

L'emendamento coniuga le istanze di responsabilizzazione del management delle fondazioni già affermatesi con le modificazioni introdotte con la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (che hanno inteso evitare l'autoreferenzialità e l'isolamento di quei soggetti che governano enti che perseguono finalità di benessere sociale attraverso una cospicua dotazione patrimoniale), con la necessità di un adeguato coinvolgimento della società civile, espressione delle migliori risorse del territorio di riferimento, nella *governance* delle fondazioni.

Il capitale sociale è stabilito in un milione di euro e le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia che può trasferirle anche a titolo gratuito *in toto* o in parte esclusivamente alla Cassa depositi e prestiti, alla società Infrastrutture Spa di cui al successivo articolo 8, a società da queste controllate ovvero ad altre società di cui il ministero detenga direttamente o indirettamente l'intero capitale sociale. Sarà il Ministero dell'economia a fornire gli indirizzi strategici alla società i cui organi sociali e il cui statuto sarà approvato dalla prima assemblea che il ministro

dell'economia convocherà entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente documento.

Alla Patrimonio dello Stato Spa possono essere trasferiti: diritti pieni o parziali su beni immobili (che fanno parte del patrimonio disponibile dello Stato; che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato; che fanno parte del demanio dello Stato); diritti pieni o parziali su altri beni compresi nel conto generale dello Stato (di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997); ogni altro diritto costituito per legge a favore dello Stato (presumibilmente in primo luogo a valere sui beni immobili).

Il trasferimento dei beni alla società può avvenire anche attraverso la procedura prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 2001.

Per i beni di particolare interesse storico artistico è prevista l'intesa con il ministro per i beni culturali. Il trasferimento dei beni alla Patrimonio dello Stato Spa non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829 del codice civile, dei beni demaniali trasferiti e restano comunque fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti e i diritti di godimento spettanti ai terzi. La Patrimonio dello Stato Spa deve effettuare operazioni di cartolarizzazione sottoposte alle disposizioni contenute nella legge n. 410 del 2001 e trasferire i beni di cui è assegnataria alla Infrastrutture Spa secondo le modalità previste in apposito decreto previsto dal ministro dell'economia.

Nel corso dell'esame in Commissione sono state apportate alcune modifiche all'articolo 7. In particolare, si è stabilito, riformulando integralmente il comma 4 dell'articolo 24 della legge n. 488 del 1999, di rimettere al ministro dell'economia e delle finanze il compito di individuare le categorie o i singoli beni utilizzati da amministrazioni dello Stato per le quali è dovuto un canone d'uso, a tal fine facendosi riferimento all'entità degli affitti corrispondenti nel mercato per le stesse tipologie di beni. Anche in questo caso, si tratta di una norma volta ad una più

efficiente gestione del patrimonio statale, in questo caso immobiliare, che potrà, per un verso, indurre le amministrazioni interessate ad una accurata ricognizione delle effettive necessità di disporre di immobili e, per l'altro, concorrere ad una più trasparente gestione del patrimonio.

A proposito dell'articolo 7, il Comitato per la legislazione ha richiesto che fossero chiariti i rapporti tra la disposizione in esame e le competenze dell'Agenzia del demanio. Al riguardo si può rilevare che nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite il Governo ha avuto modo di chiarire che l'istituzione delle nuova società non farebbe venire meno i compiti affidati dalla normativa vigente in Agenzia.

L'articolo 8 autorizza la Cassa depositi e prestiti a costituire la «Infrastrutture Spa»: una società finanziaria per azioni con sede a Roma e con possibili sedi secondarie a Milano e Napoli, alla quale non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile riguardanti la responsabilità illimitata dell'unico azionista in caso di insolvenza della società.

L'approfondito esame svolto presso le Commissioni riunite ha consentito di acquisire utili elementi informativi e valutazioni in ordine alle caratteristiche della istituenda società e dell'attività che essa sarà chiamata a svolgere. Al riguardo merita in primo luogo segnalare che il Governo ha inteso avvalersi delle esperienze già poste in essere in altri paesi europei, dimostratesi estremamente utili ai fini della realizzazione di interventi infrastrutturali di grande importanza che richiedano il concorso dello Stato, in termini tali da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dall'appartenenza all'UEM. Le disposizioni introdotte potranno, quindi, dimostrarsi utili anche ai fini di un più intenso coinvolgimento di soggetti privati nel finanziamento delle infrastrutture e delle grandi opere a livello regionale e locale, proseguendo nella direzione già intrapresa con la previsione di un più frequente ricorso della tecnica del project financing. Si prospetta, quindi, la possibilità di raccogliere finanziamenti sui mer-

cati, attraverso l'emissione di titoli o l'assunzione di prestiti a condizioni economicamente vantaggiose non replicabili da parte di un soggetto privato. Attraverso il cofinanziamento della « Infrastruttura Spa » lo Stato può assicurare la realizzazione di progetti riducendo il contributo a carico del proprio bilancio ed incentivando i privati alla partecipazione del finanziamento degli stessi progetti che, mancando la partecipazione del finanziamento di questa società, potrebbero essere realizzati solo con un maggiore onere a carico dello Stato e in alcuni casi non si creerebbero le condizioni per consentire l'afflusso di capitali privati per la realizzazione di opere infrastrutturali.

La riduzione degli oneri gravanti sulla finanza pubblica per la realizzazione di opere infrastrutturali e un maggiore impulso alla realizzazione di opere essenziali per lo sviluppo produttivo appaiono le linee guida della norma.

Il trasferimento ad altri soggetti delle azioni è sottoposto alla preventiva autorizzazione del ministro dell'economia. Le azioni, comunque, non possono formare oggetto di diritti reali o personali di terzi. I finanziamenti a breve termine necessitano di una esplicita motivazione del consiglio di amministrazione. La società può concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma anche ad investimenti per lo sviluppo economico. Alla società è concesso altresì di assumere partecipazioni e detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali. Le è invece preclusa la raccolta di fondi a vista e la negoziazione per conto terzi di strumenti finanziari. È significativo rilevare che il comma 3 dell'articolo 8 limita l'attività della società ad una iniziativa « sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche ed altri intermediari finanziari ». La « Infrastrutture Spa » finanzia la propria attività attraverso la emissioni di titoli di debito e l'assunzione di finanziamenti. La società può utilizzare i propri beni e i diritti relativi ai finanziamenti da essa concessi per il soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli e dei concedenti

finanziamenti. I beni e i diritti destinati a garanzia di una operazione compiuta dalla società per reperire finanziamenti costituiscono patrimonio separato rispetto a quello della società e a quelli relativi ad altre operazioni di finanziamento: misura questa di particolare tutela da parte dei portatori dei titoli emessi e dei concedenti i finanziamenti. Sui titoli, sugli strumenti di finanziamento e sulle garanzie prestate dalla società è disposta la garanzia dello Stato con decreto del ministro dell'economia. Allo stesso fine di garanzia possono essere destinati i diritti e i beni di cui la « Infrastruttura Spa » è titolare in virtù delle disposizione di cui all'articolo 7 del decreto. A tal fine è previsto che il portatore dei titoli e il finanziatore abbiano un privilegio sui beni predetti. Tutte le operazioni « passive » della Infrastruttura Spa sono in assoluta esenzione di imposta o diritto. Altre esenzioni riguardano: a) gli interessi attivi sui conti correnti bancari, che non sono soggetti a ritenuta, b) il patrimonio separato, c) i trasferimenti di immobili alla società, d) locazioni a favore di amministrazioni dello stato, enti pubblici territoriali e altri soggetti pubblici. Gli utili netti della società sono destinati a riserva, salvo diversa disposizione dell'organo amministrativo della società. Con decreti del ministro dell'economia sono regolati la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società nonché la durata in carica dei membri. Ad un decreto del ministro dell'economia è parimenti affidata l'approvazione dello statuto della società. Così come ad uno o più decreti del ministro dell'economia è rimessa la formulazione delle linee direttrici per l'operatività della società.

Le Commissioni riunite hanno apportato, all'articolo 8, alcune modifiche che hanno inteso rispondere a suggerimenti e rilievi avanzati da più parti nel corso della discussione. In particolare si è stabilito: a) che gli eventuali e successivi aumenti di capitale della istituenda « Infrastrutture Spa » possono essere sottoscritti anche dalla stessa Cassa depositi e prestiti, la quale potrà a tal fine avvalersi di proventi

derivanti dalla cartolarizzazione di propri crediti; b) che la garanzia che il ministro dell'economia e delle finanze può disporre sui titoli che la società « Infrastrutture Spa » può emettere ovvero sui finanziamenti che la stessa può assumere debba essere inclusa nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 13 della legge n. 468 del 1978. Tale articolo prevede, appunto, che debbano essere individuate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di altri soggetti. In questo modo si è inteso garantire la coerenza della disposizione rispetto all'assetto dell'ordinamento vigente in materia di contabilità dello Stato; c) che le grandi opere pubbliche che la società « Infrastrutture Spa » può finanziarie debbono rispondere al requisito di essere suscettibili di utilizzazione economica. Tale precisazione è, evidentemente, diretta a scongiurare il rischio di interventi, da parte della società « Infrastrutture Spa », per iniziative che non presentino le caratteristiche necessarie per assicurarne la redditività; d) che le partecipazioni che la società Infrastrutture può assumere non potranno comunque essere di maggioranza né di controllo, a tal fine rinviandosi alle definizioni contenute nell'articolo 2359 del codice civile; e) che la stessa società può altresì acquisire partecipazioni in società già partecipate dalla Cassa depositi e prestiti che operino nel settore infrastrutture; f) da ultimo, è stato soppresso l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 9 in considerazione del fatto che le caratteristiche specifiche della società « Infrastrutture Spa » rendono ingiustificata, dal punto di vista economico, trattandosi di una società chiamata in primo luogo a concorrere al finanziamento di opere infrastrutturali la cui realizzazione viene effettuata nel corso di più anni, la definizione ex ante, da parte del ministro dell'economia e delle finanze, del rapporto massimo tra le attività a breve termine e quelle a medio termine.

L'articolo 9 interviene su quattro diverse questioni. La prima è il differimento del termine per la privatizzazione degli

enti pubblici al 31.12.2002. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 419 del 1999 fissava la data di decorrenza delle misure di privatizzazione di trasformazione al 1° gennaio 2002, termine peraltro preceduto da quello del 30 giugno 2001 entro il quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri doveva procedersi alla approvazione degli elenchi degli enti destinatari della privatizzazione trasformazione o unificazione. La norma fa salva dunque la possibilità di applicare anche agli enti pubblici indicati nella tabella A9 del decreto legislativo n. 419 del 1999 quanto previsto dagli articoli 28 e 29 della legge finanziaria 2002 (finalizzate, rispettivamente, alla trasformazione o soppressione di enti, amministrazioni, agenzie e altri organismi pubblici, e ad introdurre misure di efficienza presso le pubbliche amministrazioni e gli enti finanziati a carico del bilancio statale).

Sempre con riferimento agli enti pubblici, nel corso dell'esame in Commissione è stato approvato un emendamento che ha provveduto alla definitiva soppressione degli enti di cui alla legge n. 1404 del 1956 che avrebbero dovuto essere posti in liquidazione ovvero soppressi già da molto tempo, in quanto i rispettivi scopi sono cessati o non più perseguibili ovvero in quanto versavano in condizioni economiche di grave dissesto. L'emendamento approvato dalle Commissioni consente, quindi, di chiudere definitivamente una questione che si trascinava da troppo tempo, a tal fine provvedendo a consentire l'alienazione degli immobili interessati secondo le modalità previste dal decreto-legge n. 351 del 2001. Si dispone, inoltre, che il personale già utilizzato nelle procedure di liquidazione degli enti debba essere destinato prioritariamente all'attività del Ministero dell'economia e delle finanze. Si stabilisce, poi, per velocizzare le procedure di liquidazione, la possibilità di ricorrere ad una specifica società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, la quale potrà compiere qualsiasi atto di diritto privato, esercitando i poteri già attribuiti esercitati dall'Ispetto-

rato generale per gli enti disciolti, fermo restando che la stessa è tenuta ad operare secondo i criteri di efficacia ed economicità.

La seconda questione sulla quale interviene l'articolo 9 riguarda il pagamento debiti EFIM. La norma prevede che i creditori dell'EFIM e delle sue controllate siano garantiti dallo Stato ed ha lo scopo di superare gli equivoci interpretativi in materia che hanno bloccato i residui pagamenti a favore dei creditori. Il tema in discussione riguarda l'applicazione al caso di specie della normativa sull'EFIM (articolo 5, comma 1, legge n. 33 del 1993) ovvero la normativa fallimentare. Nell'un caso la soddisfazione dei creditori risulterebbe completa, nell'altro limitata ai proventi ricavati dalla liquidazione dell'attivo.

Al riguardo, segnalo che le Commissioni hanno approvato un emendamento che ha inteso introdurre una più corretta formulazione del testo, per cui si fa ora riferimento alle società in liquidazione coatta amministrativa interamente possedute, piuttosto che, come affermava il testo originario del Governo, interamente controllate dall'EFIM.

La terza questione riguarda la ricapitalizzazione di « Alitalia Spa ». La norma autorizza il ministro dell'economia alla sottoscrizione, nell'anno 2002, di un aumento del capitale dell'« Alitalia Spa » nella misura massima di 893,29 milioni di euro in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 194 del 1998. Alla copertura degli oneri previsti dalla norma è previsto l'utilizzo del fondo speciale di conto capitale per 93,290 milioni di euro e mediante autorizzazioni di riduzione di spesa per 800 milioni di euro. La disposizione, nelle intenzioni del Governo, esplicitate nella relazione di accompagnamento, è finalizzata alla dotazione di adeguate risorse finanziarie a supporto del piano degli investimenti societari tendenti al recupero in tempi brevi del riequilibrio economico, del rilancio delle future possibilità di sviluppo, della salvaguardia del posizionamento competitivo, nonché del valore degli azionisti. In tal senso non è inutile ricordare che,

prima dell'avvio del processo di ricapitalizzazione, il 53,01 di « Alitalia Spa » era posseduto dal Ministero dell'economia (quote ex-IRI), il 26,5 per cento flottante di borsa, il 20,5 per cento dei dipendenti.

L'ultima questione è quella del regime fiscale dei fondi di investimento immobiliare. La norma è diretta a risolvere i dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione del regime fiscale dei fondi di investimento immobiliare (articolo 37 del decreto legislativo n. 58 del 1998). Con la disposizione in esame viene chiarito che il regime di neutralità fiscale di cui al decreto legislativo n. 358 del 1997 non trova applicazione nelle operazioni di conferimento di cessioni di immobili ai fondi dando esse luogo, invece, al realizzo di plusvalenze da assoggettare a tassazione secondo le modalità ordinarie. Inoltre, le cessioni ed i conferimenti ai fondi di investimento immobiliare vengono incluse tra le fattispecie a potenzialità elusiva di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, essendo così conferita all'amministrazione finanziaria la possibilità di disconoscere dette operazioni, qualora rientrano, appunto, in un disegno elusivo poiché dirette ad ottenere vantaggi tributari altrimenti indebiti.

INTERVENTO DEL DEPUTATO LUIGI MARTINI IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 2650

LUIGI MARTINI. Onorevoli colleghi, il contenuto del decreto-legge che stiamo esaminando è della massima importanza, in quanto ratifica la proroga del decreto-legge 27 dicembre 2001, n.450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.14, contenente, fra gli altri punti di spicco, i corrispettivi che le imprese di trasporto aereo nazionali, i gestori aeroportuali e le imprese che esercitano l'attività di trasporto di merci, cosiddette imprese cargo, devono dare allo Stato a fronte delle coperture assicurative che quest'ultimo garantisce loro per effetto

dell'insieme dei provvedimenti che, dopo gli avvenimenti dell'11 settembre, sono stati adottati in sede ECOFIN.

Si tratta dunque di un provvedimento di carattere tecnico, di attuazione di decisioni assunte di concerto con gli altri paesi della Comunità europea e in linea, dal punto di vista dell'onerosità, con i provvedimenti che gli altri paesi europei hanno adottato in materia.

Per dare un ordine di grandezza del provvedimento in esame, l'onere ammonta a un dollaro per ogni passeggero trasportato, con una copertura assicurativa che supera un milione di dollari, con effetto retroattivo a partire del 27 novembre 2001.

Per quanto riguarda le imprese di gestione aeroportuale e le imprese cargo l'onere è intorno al 50 per cento dei premi assicurativi annui pagati precedentemente all'11 settembre per analoghe coperture.

Attualmente risulta quanto mai necessario assicurare la prosecuzione di una adeguata garanzia finanziaria a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, sia a causa del particolare momento che il mercato del settore sta attraversando — scontando, per così dire, i postumi dell'immane tragedia dell'11 settembre — sia a causa della situazione estremamente agitata di alcune parti del mondo, che tengono viva la preoccupazione per i rischi che potrebbero derivare da eventuali attacchi terroristici.

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 17,15.